

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO
N. PROC. 2/2019 - SENT. N. 13/2019

La Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Bocce, nelle persone di
Avvocato Paolo Garau - Presidente
Avvocato Domenico Talarico - Vice presidente
Avvocato Filippo Cece - Componente estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 2/2019, a carico del signor Romolo Rizzoli, disposto con rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione n. 69/2019 del 25/06/2019.

RITENUTO IN FATTO

- Con atto avente data 11 giugno 2018, del Procuratore Federale, Avvocato Giovanni Zoppi, veniva disposto il deferimento del signor Romolo Rizzoli dinanzi al Tribunale Federale FIB, per rispondere di violazioni del Codice del Comportamento Sportivo CONI, dello Statuto FIB e del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

- In particolare veniva addebitato: «...*Capo A) al Sig. Romolo Rizzoli, artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in una lettera del 16/2/18, tradotta in più lingue, ed in una memoria del 23/1/18, inviate entrambe il 23/2/18 tramite email al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti della Federazioni Nazionali aderenti alla medesima nonché ai Consiglieri Federali Francesco del Vecchio e Moreno Volpi, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo: che tali scritti, aventi ad oggetto le vicende della campagna elettorale per l'elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017 ed i successivi procedimenti sportivi che ne sono seguiti e che hanno coinvolto anche il figlio sig. Andrea Rizzoli in relazione all'illegittimo*

affidamento di alcuni spazi del C T F. alla società Gianchiga, presieduta dal medesimo, procedimento quest'ultimo all 'epoca ancora pendente in primo grado, evidenziano un contenuto ed un tenore di natura palesemente diffamatoria, riportando circostanze non corrispondenti al vero tramite una complessiva e strumentale ricostruzione dei fatti volta ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nonché la Federazione nel suo complesso arrecando loro un grave danno d'immagine nonché alla reputazione, divulgando altresì informazioni riservate relative al procedimento de quo prima che la sentenza fosse stata emessa e pubblicata,- che tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57 RGD FIB comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente della CBI e lett. f per aver commesso il fatto a mezzo email inviate ad una pluralità di soggetti comportanti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle Istituzioni federali, contestandosi altresì la recidiva ai sensi dell'art. 58 RGD FIB.»;

- all'esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale, con sentenza depositata il 6 agosto 2018, ritenute fondate le imputazioni contestate con le relative aggravanti e, riconosciuta l'equivalenza con la circostanza attenuante generica dell'aver agito «*come reazione ad un comportamento ritenuto ingiusto o provocatorio (la missiva che lo riguardava)*», irrogava la sanzione di sei mesi di squalifica a carico dell'incolpato, con conseguente sospensione da qualsiasi incarico dirigenziale per mesi quindici;
- proponeva quindi reclamo il Procuratore Federale richiedendo l'aggravamento della sanzione irrogata, ma la Corte Federale d'Appello, con sentenza n. 5 del 2018, lo respingeva mentre, in accoglimento parziale di quello proposto ed articolato dal Rizzoli, riduceva «*la sanzione comminata al sig. Romolo Rizzoli a quattro mesi e quindici giorni di squalifica ed il periodo di sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale a mesi 13 (tredici)*»;
- su ricorso dell'incolpato, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione n. 4/2019 dell'18 gennaio 2019, annullava la decisione della Corte Federale d'Appello FIB, disponendo che quest'ultima: «*(...) sulla scorta dei principi e delle indicazioni contenuti in questa pronuncia, dovrà pronunciarsi nuovamente, rinnovando di conserva anche i propri accertamenti e le proprie valutazioni di fatto*»;
- riteneva il collegio di Garanzia il primo motivo di ricorso fondato, nella parte in cui veniva lamentato il carattere apparente e l'insufficienza della motivazione della

sentenza d'appello su un punto decisivo della controversia identificante oggetto di disputa tra le parti e, in particolare, il motivo di reclamo in appello col quale era stata censurata la decisione del Tribunale Federale per omesso *«esame della contrapposizione politica del Rizzoli con l'attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del segretario Milana di comunicazioni denigratorie agli organi internazionali»*.

Anche il terzo motivo prospettato in ricorso, veniva ritenuto fondato, nella parte in cui si censurava la impugnata decisione della Corte Federale d'Appello ove era ritenuto che il deferimento operato dalla Procura Federale, investendo *«la ricostruzione complessiva che si desume dalla lettura dei due comunicati [del Rizzoli] e non le singole frasi la cui elencazione è resa espressamente esemplificativa»*, comprendesse anche due specifici passaggi (*«clima che ad arte si stava creando ai danni di Rizzoli»* e la definizione di *«'partigiana' e 'non supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fatti' la ricostruzione effettuata dalla Procura»*) utilizzati dal Tribunale Federale per diffusamente avvalorare, nella parte motiva, la portata diffamatoria degli scritti in esame. L'organo di Garanzia infine reputava anche fondato il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospettava la violazione degli artt. 2712 e 2719 del codice civile e dell'articolo 214 del codice di procedura civile, avendo il giudice di secondo grado erroneamente confermato la decisione del Tribunale Federale che aveva escluso la prova della registrazione, effettuata dal Rizzoli, di una sua conversazione avuta il 27 novembre 2015 col De Sanctis (e nel corso della quale quest'ultimo avrebbe offerto all'odierno ricorrente un compenso annuo pari a quello spettante al Presidente Federale se questi si fosse ritirato dalla competizione elettorale) i cui contenuti, ove confermati in sede istruttoria, avrebbero invece assunto un valore di asseverazione in termini di verità fattuale di alcune delle affermazioni contestate al soggetto deferito;

- si riuniva quindi in nuova composizione la Corte Federale d'Appello, il giorno 14 febbraio 2019 e, in seguito ad istanza del Rizzoli - il quale aveva depositato ricorso al TAR Lazio (RG 2335/2019) avverso l'annullamento dell'intervenuta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 4/2019 - disponeva la sospensione del procedimento, con ordinanza 11 marzo 2019;

- Il TAR con ordinanza Reg. prov. cau. 1866/2019 del 27 marzo 2019, respingeva la richiesta misura cautelare presentata, in via incidentale, dal sig. Romolo Rizzoli,

sicché la Corte Federale di Appello, tratteneva la causa in decisione;

- Con sentenza 6/2019 del 09.04.2019, la medesima Corte Federale, considerato il minimo edittale della sanzione, applicava all'incolpato la sanzione di mesi tre di squalifica oltre all'inibizione al ricoprire incarichi dirigenziali per mesi dodici.
- con decisione 69/2019 del 06/08/19 il Collegio di Garanzia, adito dall'incolpato, riconosceva fondate le doglianze relative alla ritenuta disapplicazione, da parte della Corte di Appello, dei principi e delle indicazioni esplicitate in precedenza dal Collegio di Garanzia.

Cassava quindi la sentenza disponendo un nuovo rinvio in Corte di Appello Federale.

In particolare il Collegio di Garanzia osservava che:

“nel prendere in considerazione la trascrizione del colloquio in questione, la Corte ha posto l'accento sul fatto che il Rizzoli aveva omissis “di inviare l'intera trascrizione della conversazione”, comunque acquisita agli atti del procedimento di rinvio per averla depositata “la difesa del Rizzoli nel corso del giudizio di primo grado” e dalla quale sortirebbe una <<diversa prospettiva, di cui sarebbe stato necessario dare contezza ai destinatari della comunicazione, stante la delicatezza del tenore della conversazione, emergendo un comportamento non del tutto passivo da parte del Rizzoli” in particolare alla luce di alcuni passaggi riportati nella decisione (così a pag. 8 della decisione n. 6 del 2019).

Ora, posta l'irrelevanza della trasmissione parziale di trascrizioni comunque appartenenti integralmente al processo perché prodotte dallo stesso ricorrente in altra fase di esso, l'analisi del giudice del rinvio ha preso in considerazione ai fini decisori l'aspetto della non completa passività del comportamento del Rizzoli, omettendo completamente ogni esame del colloquio nella sua interezza e, in particolare, non facendo alcun cenno alla parte di conversazione ascrivibile al De Sanctis che, pure, avrebbe effettuato la proposta di dazione di danaro per scongiurare la ricandidatura dell'odierno ricorrente.

Rilevava inoltre il Collegio di Garanzia che:

“2.1 Allo stesso modo, nell'effettuare la prescritta rivalutazione ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell'aver agito in stato d'ira, la Corte: a) senza prenderne puntualmente in esame il contenuto, ha apoditticamente valutato come “di per sé non lesive dell'onore e della

reputazione di alcuno” e inidonee a legittimare “una reazione del tutto sproporzionata come quella del Rizzoli, che è di ben altro tenore” le missive del De Sanctis e del Milana dell’11 luglio e del 21 dicembre 2017, anche perché contenenti una circostanza (il mancato tesseramento del Rizzoli) “ritenuta vera dall'autore della comunicazione”, ed ha omesso di considerare anche quella del De Sanctis del 22 marzo 2018; b) ha del pari apoditticamente sottolineato il carattere diffamatorio della comunicazione delle affermazioni del Rizzoli, senza correlativamente soppesarne in alcun modo l'allegato fondamento di veridicità (ancorchè putativa) evidenziato in ricorso; c) ha omesso completamente di scrutinare il contesto costituito dal clima di contrapposizione politica tra i soggetti in questione, così come prescritto da questo Collegio; d) non ha conseguentemente effettuato la “nuova completa e specifica; valutazione del punto in questione, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione di cui ai punti 2.2. e 2.3. che precedono”, pure prescritta dalla decisione n. 4 del 2019.”

- Instauratosi il giudizio, la Corte, in composizione rinnovata, fissava udienza per il 14.10.19 e concedeva termini per memorie. L’imputato presentava però in data 8/10/19 istanza di riconsuazione nei confronti dell’avv. Paolo Garau, quale componente del nuovo presente Collegio di Corte d’Appello federale.

Con decreto presidenziale del 10/10/2019 la Corte rilevava la sospensione del procedimento, nell’attesa che l’organo competente si pronunciasse in merito.

In data 10/10/2019, entrambe le parti depositavano memorie articolate come di seguito descritto.

- L’imputato Rizzoli, con atto a firma del difensore avv. Fabio Pennisi ribadendo in via pregiudiziale l’istanza di riconsuazione del componente di questo Collegio avv. Paolo Garau ed eccependo l’estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di durata del giudizio chiedeva a codesta Corte federale d’appello, previa riforma della decisione impugnata, di accertare e dichiarare l’infondatezza delle imputazioni ascritte al sig. Romolo Rizzoli e mandarlo assolto dalle stesse”.
- Il Procuratore federale “richiamandosi altresì alle argomentazioni ed alle osservazioni formulate negli atti dei precedenti gradi di giudizio, chiede che codesta Ecc.ma Corte Federale di Appello, in piena ottemperanza dei principi

e delle indicazioni di cui alle decisioni n. 41/2019 e n. 69/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport, attesa la responsabilità in capo al sig. Romolo Rizzoli dei fatti a lui ascritti, confermi la decisione della Corte Federale d'Appello n. 6/2019 depositata il 09/04/19, condannando il medesimo a mesi tre di squalifica ed inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi dodici.

Con provvedimento del 15/10/2019, la predetta istanza di ricusazione veniva rigettata e la Corte Federale di Appello, con provvedimento del 21/10/2019 fissava nuova udienza al 23/11/2019.

All'udienza del 23/11/19, presenti personalmente il Procuratore Federale e l'incolpato Rizzoli, assistito dal proprio difensore avv. Fabio Pennisi, il Collegio invitava le parti a concludere:

il Procuratore, opponendosi all'eccezione di intervenuta estinzione del procedimento giacchè ritenuta infondata, si riportava agli atti difensivi;

la Difesa del sig. Romolo Rizzoli Pennisi si riportava anch'essa ai propri in atti.

All'esito della discussione delle parti, si riservava di decidere

MOTIVI DELLA DECISIONE:

In via pregiudiziale il Collegio prende atto del decreto di rigetto in merito all'istanza di ricusazione dell'avv. Paolo Garau quale componente della Corte decidente, giunto successivamente alla memoria difensiva del Rizzoli. La questione è da intendersi superata.

In via preliminare e in rito, la Corte respinge l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpato, avente ad oggetto la ritenuta estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva Coni.

Ed invero la sentenza risulta comunicata alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, in data 6 agosto 2019.

A mente dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, *"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*. Detta norma è espressamente applicabile ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di

giustizia sportiva (cfr. Cons. Fed., delibera 14/07/2018; nota Procuratore Generale dello Sport CONI, 13 luglio 2017 prot. 4010; Collegio di Garanzia dello Sport CONI sent. n. 69/2015; Collegio di Garanzia dello Sport CONI sent. n. 34/2017).

Nel caso di specie, inoltre, i termini per la decisione risultano sospesi dalla proposizione dell'istanza di ricusazione (art. 52 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2 n. 6 C.G.S CONI).

L'eccezione risulta pertanto infondata.

Nel merito si osserva quanto segue:

- in seguito a deferimento promosso dalla Procura federale, nell'ambito del presente procedimento è stata addebitata al sig. Rizzoli la violazione:

- dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ai sensi del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti»* (comma 1);

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Principio di lealtà»), ai sensi del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»*;

- dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione»), ai sensi del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo»*;

- dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Dovere di riservatezza»), ai sensi del quale *«Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni*

riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute»;

- dell'art. 8 dello Statuto FIB, ai sensi del quale *«i Tesserati ... debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e del CIP, della Federazione Internazionale di specialità e della F.I.B.»;*

- dell'art. I del Regolamento di Giustizia e Disciplina (di seguito, RDG) FIB, ai sensi del quale *«i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale»;*

- dell'art. 60, comma 2, lett. i) ed n) RDG FIB, ai sensi dei quali sono punibili le *«mancanze o infrazioni relative alle norme dello Statuto [...i e di tutte le altre norme regolamentari emanate dalla Federazione»* (lett. i) nonché l'*«offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi Organo Federale, espressa tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione»* (lett. n).

Così ricostruito il quadro delle violazioni che vengono addebitate all'incolpato, i fatti alla base del procedimento sono di natura documentale e non contestati, già acquisiti agli atti nelle fasi precedenti, non avendo peraltro le parti avanzato, in questa fase, istanze istruttorie.

Nel caso in esame, come risulta dal dato probatorio, l'incolpato, inviava il 23/02/2018 tramite posta elettronica, al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti delle Federazioni Nazionali aderenti alla medesima (oltre quaranta), e ad alcuni Consiglieri Federali (sig. Francesco del Vecchio e sig. Moreno Volpi), una lettera ed una memoria aventi ad oggetto le vicende della campagna elettorale per l'elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017, nelle quali esprimeva rilievi e giudizi nei riguardi della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis.

Per quel che qui rileva, l'incolpato in tali scritti testualmente affermava:

“ ... alla luce della gravità da affermazioni del sig. De Santis, nonché visto il

crescendo dell'attività denigratoria a mio danno ...Tali affermazioni sono del tutto contrarie al vero e si inseriscono in una sapiente campagna denigratoria iniziata un anno prima delle elezioni che portarono all'elezione del sig. De Sanctis... Il Presidente della Fib effettua una grave insinuazione .. Si tratta di una accusa esclusivamente gratuita ... Dunque, risulta in modo oggettivo che, nell'esercizio dei propri poteri, il Presidente della FIB aveva proposto ed ottenuto la nomina a presidente del Tribunale Federale una persona a lui senz'altro vicina... ”.

Inoltre nella memoria allegata alla mail si legge: “.. Uno dei primi provvedimenti del Collegio Federale appena insediato fu quello – come d'uopo - di rinnovare gli Organi di Giustizia federale Guarda caso le nomine effettuate dal De Santis e dal Consiglio Federale erano in gran parte riconducibili al mondo paralimpico da cui De Santis proveniva...Appare evidente a tutti la difformità di giudizio a fronte di condotte di rilevanza assai diversa... Appare dunque assolutamente pretestuoso per non dire ridicolo, affermare che nello scorso quadriennio olimpico io non fossi tesserato... Anzi la palese infondatezza di tali contestazioni dà l'esatta misura dell'attuale dirigenza della Federazione Italiana Bocce” (enfasi come da testo originale).

Nelle anteriori fasi del presente procedimento, il contenuto integrale di tali comunicazioni, oltre alla specificità delle singole affermazioni, è stato ritenuto sempre identificante violazione delle norme comportamentali, con conseguente condanna del sig. Rizzoli.

Tuttavia, il sostrato motivazionale adottato in fase di appello, nelle sentenze nr. 5/2018 e nr. 6/2019 di comune matrice, ma di differente percorso argomentativo – è rimasto oggetto di rilievi in sede di legittimità.

Ed invero il Collegio di Garanzia, nella sentenza nr. 4/2019, soffermandosi dapprima sui delicati limiti che il giudice di legittimità incontra nell'ambito dell'esame delle espressioni potenzialmente lesive della reputazione e della valutazione dell'esercizio del diritto di critica (costituenti accertamenti di fatto, come tali riservati al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità ove sorretti da argomentata motivazione (*ex multis* Cass. 20138/2005) ha ritenuto ammissibili e suscettibili di verifica le censure apportate alla motivazione. Ciò sotto il profilo del rispetto dei canoni della congruità, della completezza e della logicità, ritenuti, nel caso in esame, insoddisfatti.

Stessa sorte ha incontrato la mancata ammissione della prova avente ad oggetto la registrazione delle conversazioni che, del pari, è stata cassata.

La decisione della Corte d'Appello n.6 del 9 aprile 2019 così motivata in merito alla scriminante invocata dalla difesa dell'incolpato:

“Occorre in altre parole valutare se l'antigiuridicità della condotta possa essere esclusa per la scriminante dell'esercizio della libertà costituzionalmente garantita. Al tempo stesso, occorre valutare se l'esercizio del diritto non diventi *abuso* del diritto.

Il diritto di manifestazione del pensiero si articola in tre distinti aspetti: il diritto di cronaca, in cui si riferisce fatti di interesse pubblico, esercitato tipicamente nell'ambito dell'attività giornalistica; il diritto di critica, in cui si esprimono opinioni circa fatti e comportamenti umani, tipico dell'attività politica; il diritto di satira, in cui si rinviene un precipuo intento scherzoso e ironico. In queste diverse accezioni, i ben noti limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità — verità del fatto, continenza espressiva, interesse pubblico alla diffusione della notizia — subiscono diverse modulazioni.

Ora, nel caso di specie, si verte — come sostiene anche la difesa del Rizzoli - sull'esercizio, legittimo o meno, del diritto di critica. Non sembra affatto pertinente il richiamo, operato dalla medesima parte, al diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, che non avrebbe comunque giustificato un'azione *coram populo*, quasi un'esaltazione alla giustizia 'di piazza' (seppur si trattasse di una 'piazza' composta da autore/oli componenti del mondo boccistico, che però nessun giudizio oggettivo avrebbero potuto avere sulle vicende riferite dal Rizzoli), bensì avrebbe richiesto di limitarsi alla proposizione dell'azione di fronte agli organi federali.

Il diritto di critica (nelle sue più varie articolazioni, ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva, ecc.), si traduce nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che può anche non includere la narrazione di fatti, bensì esprimere un giudizio o, più genericamente, una opinione, come tale fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti dal punto di vista di chi la manifesta.

Il carattere imprescindibilmente soggettivo, che si fonda su verità, sia pure non assoluta bensì ragionevolmente «putativa» (come ritiene la difesa del Rizzoli, e cfr. Cass. 6 aprile 2011, n. 7847. Foro it., Rep. 2011, voce Responsabilità civile, n. 283; 11 gennaio 2005, n. 379, id., 2005, I. 2406), non può però costituire mera

occasione per gratuiti attacchi alla persona o, in questo caso, alla Federazione, ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di *argomenta ad hominem* (Cass. 28 ottobre 2010, S., id., Rep. 2011, voce Ingiuria, n. 55). non dovendo la critica trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (v. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180, id., 2009, I, 1210; 20 ottobre 2006, n. 22527, id., Rep. 2006, voce Responsabilità civile, n. 248).

Il limite della continenza — che nel diritto di critica assume contorni maggiormente lati di quelli invece assunti nel diritto di cronaca — è quindi superato in presenza di espressioni che trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Cass. 4 maggio 2010, Andreotti, id., Rep. 2010, voce Ingiuria, n. 73). Il riconoscimento del diritto di critica tollera, in altre parole, giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (Cass. 23 febbraio 2011, id., Rep. 2011, voce cit., n. 50).

Ora, la forma e il contenuto della comunicazione del Rizzoli non sembrano rientrare nei suddetti limiti del diritto di critica, così come esplicitato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Che l'autore della comunicazione mirasse esclusivamente a gettare un discredito generale sul De Sanctis e gli Organi della Federazione risulta chiaramente dalle circostanze evidenziate sin dall'atto di deferimento.

In primo luogo, Rizzoli sostiene che De Sanctis gli avrebbe offerto un compenso annuo per farlo ritirare dalla competizione elettorale: a leggere la lettera del Rizzoli, oggetto di causa, sembrerebbe che il tenore della conversazione fosse quello di una offerta proveniente esclusivamente da parte del De Sanctis (allorquando il Rizzoli afferma: «*arrivava ad offrirmi un compenso annuo...* »: lettera 16.2.2018, p. 2, lett. a). Il Rizzoli omette di inviare l'intera trascrizione della conversazione — depositata dalla difesa del Rizzoli nel corso del giudizio di primo

grado e acquisita al presente giudizio — da cui emerge una diversa prospettiva, di cui sarebbe stato necessario dare contezza ai destinatari della comunicazione, stante la delicatezza del tenore della conversazione, emergendo un comportamento non del tutto 'passivo' da parte del Rizzoli — e vedi ad es. i seguenti passaggi: «*e vabbè però qualcosa io la devo trovà de soluzione che salva la mia faccia e la mia immagine*»; o ancora: «*mi hai garantito che mi dai i soldi che adesso prendo? Che adesso li sto prendendo pure*»; ovvero ancora, più avanti, v. i riferimenti effettuati allo scarso ammontare della pensione di reversibilità e alla situazione di difficoltà economica: «*1.000 Euro li do alla badante*» (frasi tratte dalla trascrizione della registrazione della conversazione).

Così individuate le «tracce comunicative rilevanti» (come richiesto dal Collegio di Garanzia del CONI) della lesività della condotta contestata, dovrebbe predicarsi la ricorrenza delle esimenti per l'esercizio del diritto di critica o di cronaca: questa Corte ritiene che dette comunicazioni invece, proprio per il difetto di una completa rappresentazione della realtà, siano carenti sotto il profilo della veridicità del fatto narrato.

Non appare in tal senso dirimente, per riconoscere la scriminante del diritto di critica, l'esistenza di precedenti comunicazioni, datate 11.7.2017 e 21.12.2017, in cui rispettivamente il Segretario Generale e il Presidente FIB scrivevano, il primo al Vice Presidente vicario della CBI e il secondo ai Presidenti della CBI, del mancato tesseramento del Rizzoli. Il tenore letterale di tali comunicazioni riporta una circostanza, ritenuta vera dall'autore della comunicazione, che di per sé non appare lesiva dell'onore e della reputazione di alcuno e non legittima una reazione del tutto sproporzionata come quella del Rizzoli, che è di ben altro tenore.

In secondo luogo, la comunicazione appare intenzionata a lanciare un discredito sugli Organi di Giustizia della FIB, che peraltro non erano né potevano essere parte della contesa elettorale né potevano difendersi dalle accuse che venivano mosse. Si sottolineano sotto questo profilo l'affermazione secondo cui «*nell'esercizio dei propri poteri, il presidente della FIB aveva proposto ed ottenuto la nomina a presidente del Tribunale Federale di una persona a lui senz'altro vicina*» (lettera 16.2.2018, p. 2 lett. g), cui si 'aggiungono ulteriori affermazioni (v. ad es. la

"memoria", p. 4: «guarda caso le nomine effettuate da De Sanctis e dal Consiglio Federale erano in gran parte riconducibili al mondo paralimpico da cui De Sanctis proveniva»; ivi. p. 5: «il Tribunale mi condannava a 3 mesi di sospensione (ben più dei quelli richiesti dalla "Pubblica Accusa"!!!)», e via seguitando). Tali espressioni sono evidentemente orientate non già ad esprimere una critica sull'operato del De Sanctis ovvero di un giudice della Federazione, bensì contengono vere e proprie illazioni circa la permeabilità degli Organi di Giustizia federale e la terzietà dei giudici medesimi, che divengono così oggetto di affermazioni diffamatorie in palese violazione del principio di continenza espressiva, ledendo così, di fronte alla comunità internazionale, l'immagine di tutta la Federazione e del sistema sportivo nel suo complesso (imperniato, come dovrebbe essere, sul rispetto dell'arbitro).

Inoltre, le comunicazioni intendevano rappresentare una realtà con espressioni gratuitamente offensive e di dileggio, eccedenti lo scopo informativo da conseguire, avendo l'autore integrato le notizie con arbitrarie distorsioni (v. l'accostamento tra patteggiamento e condanna — smentito, con sentenza passata in giudicato, da questa Corte), aggiunte, commenti, sottolineature grafiche, insinuazioni, così descrivendo i fatti con toni volutamente drammatici e parossistici, al solo scopo sensazionalistico, suscitando nei lettori l'idea che il De Sanctis fosse un abituale corruttore di avversari politici ovvero un bieco manipolatore di giudici, e che gli organi di Giustizia fossero delle banderuole, con conseguente offesa dell'onore e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Tutto ciò conferma l'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero ed invece risulta un comportamento lesivo dell'onore e della reputazione degli organi operanti nell'ambito della FIB, quali gli Organi di Giustizia, e del suo Presidente".

Il secondo pronunciamento del Collegio di Garanzia, sempre sulla medesima vicenda, avutosi con la sopracitata sentenza nr. 69/2019, censura il mancato rispetto dei principi in precedenza emanati dal Collegio remittente. La Corte di Appello, secondo i giudici legittimità, avrebbe dovuto: i) rinnovare la valutazione in ordine alla portata diffamatoria delle espressioni imputate (espungendo quanto non contestato dalla Procura); ii) ammettere la prova della registrazione del colloquio avvenuto tra il De Sanctis e il Rizzoli, valutandone gli esiti; iii) valutare e motivare in ordine alla

circostanza della contrapposizione politica del Rizzoli con l'attuale dirigenza federale in ordine all'invio – precedente – da parte del Presidente De Santis e del Segretario Milana, agli organi internazionali, di missive ritenute denigratorie, e ciò al fine dell'applicazione della scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell'avere agito in stato d'ira.

** ** *

In merito alle indicazioni del Collegio di Garanzia anche in relazione ai motivi di memoria difensiva di cui al n. 3 *“sulla affermazione preliminare del Collegio di Garanzia di assenza di portata diffamatoria degli scritti di rizzoli”*, n. 4 *“sulla errata considerazione ai fini della condanna di alcune circostanze non oggetto di contestazione”* n. 5 *“sulla utilizzabilità della registrazione del pranzo tra rizzoli, de sanctis e pancalli”*, n. 6 *“motivazione apparente o insufficiente sul presupposto degli scritti di rizzoli consistente nelle lettere diffamatorie di presidente e segretario federale agli organi internazionali, nonché sull'esistenza della contrapposizione politica”*, n. 7 *“sulla questione del patteggiamento di De Sanctis nel primo procedimento a carico di rizzoli”*.

Ritiene questa Corte che - pure rinnovando le (i) valutazioni in ordine alla natura diffamatoria delle dichiarazioni dell'incolpato, anche (ii) ammettendo la prova della registrazione del colloquio avvenuto tra il De Sanctis e il Rizzoli e (iii) valutando nuovamente, in ordine alla circostanza della contrapposizione politica del Rizzoli con l'attuale dirigenza federale in ordine all'invio – precedente – da parte del Presidente De Santis e del Segretario Milana, agli organi internazionali, di missive ritenute denigratorie, al fine dell'applicazione della scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell'avere agito in stato d'ira, anche attraverso un nuovo percorso argomentativo che tenga in attenta e scrupolosa considerazione i principi emanati dal Collegio di Garanzia - il quadro normativo, oltre che il dato istruttorio, non consentano di discostarsi nella sostanza, dalle decisioni sin qui intervenute nelle precedenti decisioni dei giudici di merito.

Sta di fatto che ciò che viene principalmente addebitato all'incolpato, è di avere tenuto una condotta contraria ai doveri di lealtà probità, rettitudine e correttezza (artt. 1,2,7, e 8 CCS Coni; art 8 Statuto FIB e art. I e 60, comma 2 lett. “i” e “n” RDG FIB). Condotta aggravata dall'aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti

dalla carica di Presidente della CBI e per mezzo di una email inviata ad una pluralità di (qualificati) soggetti, contenente dichiarazioni lesive delle figura degli organi e delle Istituzioni federali.

Orbene l'analisi del complessivo comportamento tenuto dal Rizzoli, sotto qualsiasi angolazione prospettica venga effettuato, non può che condurre ad un verdetto di colpevolezza: l'evidenza dei risultati istruttori ed il quadro normativo, del tutto chiaro e scevro da qualsiasi ipotetico dubbio interpretativo, conducono a tale risultato. Altra e ben diversa cosa è il tema della sanzione concretamente applicabile, su cui si dirà appresso.

Nel caso di specie, giova intanto rilevare come l'incolpato, anche per la carica rivestita (Presidente CBI), e per la lunga e qualificante esperienza acquisita (Presidente della Federazione per numerosi anni) avrebbe dovuto limitarsi ad adire gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento sportivo; e ciò primariamente in forza di un preciso obbligo (art. 1 cod. Comportamene Sportivo Coni), la cui violazione appare palese.

Anche la mancata valutazione della opportunità di prediligere una soluzione meramente istituzionale in merito alla competizione insorta e rispetto alle conseguenze di una sua incontrollata divulgazione, dimostrano un latente contrasto con il dovere di *"cooperazione per la ordinata e civile convivenza sportiva"* previsto dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Ed ancora, l'analisi del contenuto globale della mail del 23/02/2018 e del suo allegato, consegna ulteriori elementi di valutazione. La lettura integrale e continuativa del testo, il contesto storico, le singole espressioni adoperate, l'uso del grassetto e della sottolineatura, le affermazioni ed insinuazioni dirette, oltre che al suo avversario politico, ormai Presidente della FIB, agli Organi della Giustizia Sportiva, la scelta dei selezionati destinatari cui è diretta, identificano la fattispecie prevista dall'art. 60 comma 2 lettera n) (offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi organo Federale, espressa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione) e dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (divieto di dichiarazioni lesive della reputazione).

Occorre quindi valutare il particolare contesto in cui i fatti si sono svolti anche alla luce delle indicazioni del Collegio di Garanzia remittente e delle eccezioni svolte dalla difesa dell'incolpato.

La contrapposizione tra il Rizzoli ed il De Sanctis risulta riconducibile alla campagna elettorale - che condusse alla elezione di quest'ultimo alla carica di Presidente federale, dopo un lungo periodo di governo del primo - ed al clima fortemente conflittuale che ne è derivato. Gli effetti di tale contrapposizione proseguirono nel tempo, tanto a cagione dei procedimenti che scaturirono dalla vicenda – in giurisdizione domestica e dinanzi la AGO – quanto anche in relazione alla elezione del Rizzoli alla Presidenza CBI: il ch  emerge in modo chiaro dagli atti processuali e dalla documentazione acquisita.

La valutazione complessiva del comportamento del Rizzoli non pu  quindi prescindere dal considerare l'incidenza di alcune circostanze che potrebbero avere effetto mitigante rispetto ai fatti accaduti.

In particolare, la dichiarata intenzione del Rizzoli di replicare ad alcune missive inoltrate dal neo Presidente De Sanctis e dal Segretario Milana: per quanto una di esse (segnatamente quella del De Sanctis del 22/03/2018) abbia un contenuto a dir poco acceso ed atto a suscitare una reazione, va comunque evidenziata la diversit  dei destinatari che vengono scelti dal Rizzoli.

Al clima "politico" e post-competizione elettorale che in parte consente di spiegare l'asprezza dei toni, va contrapposto il fatto che, nello specifico, i personaggi coinvolti rappresentavano e rappresentano cariche istituzionali di rilievo apicale, ragion per cui il disdoro in astratto derivante da loro violazioni comportamentali ha conseguenze non trascurabili.

Il contenuto della missiva del Rizzoli ha senz'altro aspetti di forte critica rispetto all'operato del Presidente Federale in carica e, quindi, potrebbe essere inteso come espressione del c.d. diritto di critica, valutazione questa sollecitata dal Collegio di Garanzia.

Tuttavia la distinzione tradizionale proposta tra la critica e l'invettiva   il fatto che la prima   argomentata, la seconda   gratuita. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una "spiegazione" che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura.

L'esimente del diritto di critica   senza dubbio configurabile quando il contenuto   prevalentemente valutativo e si sviluppa nell'alveo di una polemica intensa e

dichiarata, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure – a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca – che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. (cass. pen., sez V Pen n. 11662 del 20 marzo 2007). Nel caso di specie quel che manca alle missive inoltrate dal Rizzoli è per l'appunto il contenuto di critica ad un operato, o di censure rispetto a scelte politiche: l'esame dello scritto infatti consegna la netta, se non talvolta esclusiva, prevalenza di un forte contenuto censorio nei riguardi della persona e delle istituzioni federali, quali gli Organi di Giustizia, che nulla hanno a che vedere con la contrapposizione politica tra Rizzoli e De Sanctis.

Nel corso del giudizio, poi, la prova delle verità, seppure putativa, di molti dei fatti riferiti dal Rizzoli non è stata nemmeno resa.

Per quel che concerne l'analisi delle registrazioni delle conversazioni tra il Rizzoli e il De Sanctis, osserva preliminarmente questa Corte che le violazioni addebitate in concreto al Rizzoli non contemplano quanto avvenuto in quel contesto, il quale pertanto può avere implicazioni nella vicenda, solo come ulteriore elemento di comprensione di fatti e dell'animus dell'incolpato.

Effettuato tale imprescindibile chiarimento, questa Corte concorda, in linea con le precedenti decisioni, sul fatto che l'incolpato nel caso di specie non abbia tenuto un atteggiamento del tutto passivo. L'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Principio di lealtà»), impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In alcuni passaggi della conversazione, che il Rizzoli ammette di avere preventivato di registrare, traspare un chiaro intento del medesimo di ottenere o quantomeno sollecitare alcuni argomenti: ciò sembra sufficiente al *thema decidendum*, al quale è invece estranea l'analisi del comportamento degli altri commensali.

Entrando nella valutazione della reazione di Rizzoli al dialogo registrato assunto nel procedimento ed in particolare nelle frasi riferite al De Sanctis relative *“alla proposta di dazione di danaro per scongiurare la ricandidatura dell'odierno ricorrente”*, questo Collegio comprende come - anche la sola percezione soggettiva avuta dal Rizzoli di

verità o verosimiglianza delle ipotetiche intenzioni di De Santis - possa aer concretato l'*animus* iroso con il quale l'incolpato ha agito.

Se da una parte, la comprensione dello stato d'ira dell'incolpato configura certamente come una circostanza attenuante della sua condotta, tuttavia, dall'altra, il ruolo istituzionale di Presidente federale ricoperto dall'incolpato in passato, lo differenzia dalla posizione e dalle conoscenze di un normale tesserato.

Romolo Rizzoli, proprio in virtù della carica internazionale ricoperta e della funzione di Presidente federale esercitata negli anni precedenti, se non aveva il dovere – quantomeno morale - di soppesare le proprie parole ed azioni, aveva certamente la consapevolezza della loro gravità e degli effetti lesivi che avrebbero prodotto.

In ultima analisi pur volendo considerare la contrapposizione politica tra il Rizzoli, da una parte, e il De Sanctis e Milana, dall'altra, seppur ormai superata dal ruolo istituzionale cristallizzatori in capo a quest'ultimi, non più avversari elettorali e volendo anche, in astratto, dare per assodata l'ignoranza da parte di un pluridecennale Presidente di federazione circa la differenza tra il patteggiamento penale ed il patteggiamento sportivo, le dichiarazioni contestate al Rizzoli, come sopra descritto, travalicano i destinatari intesi come "avversari" e travolgono le istituzioni federali.

** ** *

In conseguenza dell'analisi appena svolta, riguardo il trattamento sanzionatorio da applicare al caso di specie, la Corte ritiene di dover procedere ad un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti (così come applicate nelle precedenti fasi del giudizio), con quelle aggravanti di cui all'art. 57 RGD FIB comma 6 lett a) attribuendo all'incolpato le violazioni ascrittegli dalla Procura federale per aver commesso il fatto. Tuttavia, confermando il minimo edittale della sanzione per ciascuna violazione, il collegio ritiene di dover comminare all'incolpato Romolo Rizzoli la sanzione pari a mesi 3 (tre) di squalifica, riducendo – alla luce della nuova valutazione integrale dei fatti e degli atti di causa -l'inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale da mesi 12 (dodici) a mesi 10 (dieci)."

PQM

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente le conclusioni presentato dall'incolpato, da Romolo Rizzoli ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale Federale nel procedimento n. 2/2018 e

al sig. Romolo Rizzoli la sanzione pari a 3 (tre mesi) di squalifica ed il periodo di sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale a mesi 10 (dieci). Dispone conseguentemente la restituzione del contributo versato da Romolo Rizzoli.

Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 31 ottobre 2019

Avv. Paolo Garau – Presidente

Avv. Domenico Talarico – componente Relatore

Avv. Filippo Ciccè – componente del Collegio.

